



I casi di Diritti e rovesci

14 marzo 2011

L'avvocato che difende con il patrocinio a spese dello Stato non può chiedere soldi

Un'associazione che si occupa di tutelare una particolare tipologia di persone fragili e in difficoltà ci ha segnalato un fatto davvero spiacevole. Alcuni loro utenti si sono sentiti richiedere un compenso dagli avvocati che li difendevano nonostante fossero stati ammessi al sistema del patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di un comportamento non solo eticamente scorretto, ma anche passibile di sanzioni.

Il nostro ordinamento dà la possibilità di essere rappresentati in giudizio gratuitamente a chi si ritrova in determinate fasce di reddito. Gli avvocati designati dall'Ordine vengono poi pagati dallo Stato e pertanto non possono ricevere alcun compenso nemmeno a titolo di anticipo spese.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere allo sportello informativo per il patrocinio a spese dello Stato dell'Ordine degli avvocati di Milano, situato nei locali adiacenti al salone della Prima Corte d'assise-aula magna, al primo piano del palazzo di giustizia, aperto al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9.30 alle 13.